

PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE ETICO RELATIVAMENTE AL LIMITE DEI MANDATI

(APPROVATA DAL COMITATO DI GARANZIA IL 4 GIUGNO 2025)

L'art. 2 del Codice etico del MoVimento 5 Stelle è così sostituito: *(in rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)*

Art. 2 - Obblighi per i soggetti candidati in competizioni elettorali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle

Ciascun associato che si candidi a partecipare ad una competizione elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto, si obbliga in particolare:

- ad accettare e rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e dei valori, il presente Codice, i valori fondanti ed i principi etici del MoVimento 5 Stelle nonché tutti gli atti regolamentari che saranno emessi dal MoVimento 5 Stelle;
- a mantenere comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi;
- a rinunciare alla propria candidatura nel caso in cui, avuta notizia dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico, emergano elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell'immagine del MoVimento 5 Stelle, a prescindere dall'esito e dagli sviluppi del procedimento penale, accettando, ora per allora, le determinazioni che sul punto gli Organi dell'Associazione a ciò deputati riterranno di esprimere;
- non accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della propria attività politico-amministrativa;
- ad adottare criteri di trasparenza con riguardo alle fonti di finanziamento della propria attività politica;
- a gestire ogni evento pubblico della campagna elettorale secondo le linee guida elaborate per ciascuna campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle dal Presidente o dagli organi da lui delegati;
- a non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazioni o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell'appartenenza al MoVimento 5 Stelle;
- a non proporre la propria autocandidatura alla carica elettiva di consigliere regionale, parlamentare, europarlamentare, consigliere comunale di città metropolitana e di comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, al termine dell'espletamento di due mandati consecutivi nell'ambito dello stesso livello istituzionale e non potrà, in ogni caso, proporre la propria candidatura una volta espletati complessivamente tre mandati.

Potrà essere candidato quale Presidente di Regione o Sindaco o Presidente di municipio/circoscrizione indipendentemente dal numero dei mandati elettivi già esperiti. In caso di elezione quale Presidente di Regione, Sindaco o Presidente di Municipio/Circoscrizione o di consigliere, il mandato viene comunque conteggiato ai fini delle proposte di autocandidatura di cui all'ultimo paragrafo del primo comma del presente articolo.

Potrà proporre la propria candidatura quale consigliere circoscrizionale/municipale o quale consigliere comunale in comuni inferiori a 15.000 (quindicimila abitanti), indipendentemente dal numero dei mandati elettivi già esperiti e, tali mandati, non saranno presi in considerazione nel conteggio complessivo di cui all'ultimo paragrafo del primo comma del presente articolo.

I mandati elettivi di Consigliere regionale, parlamentare, europarlamentare e consigliere comunale di città metropolitana e di comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti saranno considerati completati (e

quindi conteggiati ai fini delle proposte di autocandidatura di cui all'ultimo paragrafo del primo comma del presente articolo solo se la loro durata effettiva (dal giorno dell'insediamento fino al giorno della decadenza) supera la metà della durata prevista dalla legge per quella determinata legislatura/consiliatura, salvo che la scelta di interrompere il mandato non sia volontaria.

Il Presidente, nell'ambito di una specifica elezione, potrà sottoporre al voto dell'Assemblea del Movimento 5 Stelle le candidature di iscritti che hanno superato i limiti di cui all'ultimo paragrafo del primo comma del presente articolo, nel limite massimo del 5% del totale delle candidature del Movimento 5 Stelle previste per quella specifica elezione.

Tali proposte dovranno essere concretamente motivate in ragione delle attività svolte e dei meriti acquisiti durante l'espletamento del/dei mandato/i sulla base dei seguenti criteri:

- partecipazione attiva all'attività dell'assemblea elettiva e di commissione;
- partecipazione alle specifiche attività formative dedicate;
- attività di iniziativa legislativa e/o ispettiva svolta;
- partecipazione attiva alle iniziative e alle riunioni del M5S a livello nazionale e a livello territoriale;
- interazione con gli iscritti e simpatizzanti del territorio di competenza;
- rispetto degli obblighi previsti dal codice etico;
- regolarità nell'adempimento degli obblighi di sostegno economico all'attività dell'Associazione;
- disponibilità nell'ulteriore sostegno economico alle varie iniziative di volta in volta ritenute opportune per potenziare l'efficacia dell'azione politica.

Tali proposte dovranno essere sottoposte al Consiglio nazionale, il quale esprimerà un parere che sarà allegato alla proposta finale che sarà sottoposta all'assemblea degli iscritti.

In ogni caso ciascun iscritto potrà beneficiare di una sola deroga per tutta la durata del suo impegno politico.

Qualora la deroga venga richiesta dopo il completamento di tre mandati effettuati a livello regionale, parlamentare, europarlamentare o quale sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 mila abitanti, essa potrà essere concessa solo per l'espletamento di un mandato di consigliere comunale (anche con popolazione superiore a 15.000 mila abitanti).

Per proporre la propria candidatura al Parlamento italiano, al Parlamento europeo e nelle Regioni, è necessario essere stati candidati in una lista comunale o di municipio/circoscrizione avendo conseguito un numero di preferenza non inferiore alla media delle preferenze raccolte dai candidati della lista. Sono esclusi da questa previsione coloro che, alla data di entrata in vigore delle modifiche, abbiano già espletato un mandato elettivo o coloro che siano già stati candidati a qualunque livello istituzionale avendo conseguito, se previste, un numero di preferenza non inferiore alla media delle preferenze raccolte dai candidati della lista.

Chi propone la propria candidatura deve aver frequentato eventuali specifici corsi della scuola di formazione, che saranno dettagliati nel regolamento contenente le specifiche tecniche per la presentazione delle autocandidature.

I candidati, all'atto della proposta di autocandidatura, devono dichiarare di aver svolto percorsi di attivismo politico sul territorio che saranno sottoposti a verifica con i coordinatori territoriali e i rappresentanti dei gruppi territoriali di riferimento.

Il Presidente può sottoporre all'approvazione all'assemblea la proposta di candidati da inserire in lista in posizioni anche prioritarie, tra persone, anche esterne al Movimento 5 Stelle, che possono contribuire ad accrescere le competenze e le capacità del M5S; in occasione di elezioni che non prevedono l'espressione delle preferenze tale proposta non può superare il 5% del totale delle candidature del Movimento 5 Stelle previste per l'elezione nell'ambito della quale è formulata.